



COMUNE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO
RELATIVO AI SERVIZI EROGATI DALLE CASE
DI RIPOSO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.104
DEL 23 NOVEMBRE 2021**

PREMESSE

OGGETTO

Il presente regolamento-quadro vuole offrire un sistema organico e completo di disposizioni disciplinanti i servizi residenziali socio-assistenziali relativamente agli *standards organizzativi e funzionali delle Case di riposo iscritte all' Albo regionale e all' Albo Comunale, agli interventi del Servizio Sociale Comunale, ai criteri di compartecipazione rette di ricovero per le Case di riposo iscritte all' Albo regionale e procedimenti amministrativi propedeutici e consequenziali, protocolli operativi riguardanti le SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' e disposizioni varie.*

Il presente regolamento-quadro sostituisce *in toto* il Regolamento Comunale per l' ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili e adulti approvato con Deliberazione di Consiglio n. 42 del 5/10/2017.

DESTINATARI

Destinatari dei servizi di cui al presente regolamento sono gli anziani individuati convenzionalmente come persone di età superiore a 67 anni, adulti in condizioni di inabilità anche temporanea, persone in condizioni di indigenza ed abbandono, tutti residenti nel Comune di Ragusa, ordinariamente da almeno due anni, tranne che per i casi di comprovata urgenza rilevata dal Servizio Sociale Professionale ed autorizzata dal Dirigente del Settore o da un suo delegato.

TITOLO I:

Standards organizzativi e funzionali delle Case di riposo iscritte all' Albo Regionale, interventi del Servizio Sociale Comunale a beneficio delle persone anziane ospitate .

Art. 1) Direttive di carattere generale

L'ammissione di un nuovo ospite in Casa di riposo avverrà su richiesta dell'interessato o di chi ne ha tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ammissione di ospiti in struttura potrà avvenire anche su iniziativa del Comune per tramite del suo Servizio Sociale, entro il limite di cui al successivo art. 2 e nel rispetto della capacità ricettiva, per soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio o su disposizione del G.T., anche in forma temporanea o diurna.

Solo per situazioni di oggettiva ed urgente necessità il Servizio Sociale Comunale, potrà proporre l'ammissione temporanea di un ospite in deroga al limite di cui al citato art. 2.

La Casa di riposo si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coniugi o congiunti, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva e redige per lui, a cura di un proprio referente (che sarà individuato con ordine di servizio dal Responsabile della struttura e che si dovrà avvalere del concorso di tutti gli operatori coinvolti ciascuno per la propria specifica competenza, dell'ospite se in grado di partecipare e dei

familiari dello stesso) il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che dovrà essere approvato entro 60 gg dall' ammissione.

Il PAI degli utenti già ospiti della struttura alla data di approvazione del presente regolamento dovrà essere redatto, con le stesse modalità, entro tre mesi dalla sua approvazione.

Il PAI viene sottoposto a verifica periodica ed eventualmente a modifica, in ragione del mutare dei bisogni dell' ospite

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire per sua scelta, su proposta del Servizio Sociale del Comune, anche dietro proposta motivata della Casa di riposo per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, previa informazione del tutore e/o amministratore di sostegno, ove esista.

In caso di dimissioni, la Casa di riposo ha l'obbligo di comunicarle immediatamente e comunque non oltre tre giorni al Dirigente del Settore VII del Comune di Ragusa, corredando ove richiesto la comunicazione con una relazione sulle condizioni psico-fisiche e sociali dell' ospite, allo scopo di consentire al Servizio Sociale Comunale di effettuare le proprie valutazioni.

Art. 2 - Limite alla capacità ricettiva

Benché destinata prevalentemente all'accoglienza di persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in considerazione della carenza di strutture alternative, la Casa di riposo può accogliere persone non autosufficienti nel limite massimo del 20% (venti per cento) della capacità ricettiva della struttura. A tale prescrizione si può derogare, su specifica autorizzazione del Dirigente del Settore VII, o di un suo delegato, solo nei confronti di ospiti che raggiungano la non autosufficienza in costanza di ricovero all'interno della struttura. Al verificarsi di tale evento pertanto la direzione della Casa di riposo deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente del Settore, corredandola di una relazione sociale che descriva anche le condizioni psico-fisiche dell'ospite e riferisca sull'assenza di soluzioni alternative al ricovero.

Il Dirigente del Settore o un suo delegato può emettere il provvedimento autorizzativo.

Alla prescrizione di cui sopra si può ulteriormente derogare nel caso di ammissioni con carattere di urgenza disposte dal Servizio Sociale Professionale del Comune e autorizzate dal Dirigente del Settore o da un suo delegato.

Art. 3 - Condizioni di non autosufficienza

Al fine di determinare il rispetto del limite alla capacità ricettiva di cui al precedente art. 3, sono considerati non autosufficienti quegli ospiti risultanti tali secondo l'indicatore individuato dall' ASP Distretto Sanitario di Ragusa e cioè :

- a) i soggetti invalidi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 509/88 con diritto all'indennità di accompagnamento;

Art. 4 - Requisiti strutturali e sicurezza

Le case di riposo devono uniformarsi alle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sanità ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. sulla sicurezza (D. Lgs n. 81/2008) e ss. mm. ii.

Per la definizione dei requisiti strutturali il presente regolamento rimanda integralmente alle disposizioni di legge in materia urbanistica, tutto incluso e niente escluso.

L'ufficio tecnico comunale è tenuto con cadenza annuale a vigilare sul mantenimento del possesso dei requisiti strutturali e di sicurezza di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 5 – Obblighi della Casa di riposo

La Casa di riposo nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità ed autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno delle strutture, si impegna a:

- mantenere in efficienza e in sicurezza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, tutto incluso e niente escluso;
- garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica giornaliera redatta da un dietologo, vistata dal servizio competente dell'ASP ed esposta nei locali della cucina e nella sala da pranzo;
- stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i Rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – Infortuni per garantire idonea copertura agli operatori, agli ospiti e a terzi per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse;
- assicurare, nei casi di effettiva necessità, l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie, enti previdenziali ed altro;
- predisporre e tenere aggiornate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (T.U. sulla Privacy), le cartelle personali degli ospiti, contenenti i dati personali, sociali, le diagnosi sulle condizioni psicofisiche e l'indicazione delle terapie praticate ;
- istituire ed aggiornare il registro delle presenze giornaliere degli ospiti; detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.
- comunicare, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, le generalità delle persone ospitate all'autorità di pubblica sicurezza ed al Dirigente del Settore VII del Comune di Ragusa;
- adottare, e consegnare ad ogni ospite e/o ai loro familiari o altre figure di riferimento (amministratore di sostegno, tutore) la carta dei servizi (redatta ai sensi dell'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328), assicurati all'interno della struttura, riportante anche le tariffe praticate e le prestazioni ricomprese;

Art. 6 - Personale - Per assolvere alle sue funzioni la Casa di riposo deve assicurare la presenza di personale in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica contrattuale ed adibito di fatto alle corrispondenti mansioni, in misura non inferiore a quanto di seguito indicato:

- un direttore-coordinatore, responsabile del coordinamento organizzativo, gestionale ed amministrativo della casa di riposo, che agisce in base agli obiettivi e agli indirizzi gestionali definiti nella carta dei servizi ed è responsabile della loro realizzazione, in possesso di istruzione secondaria di secondo grado e di particolari requisiti attitudinali e di competenze attestata dal Curriculum vitae;
- un segretario amministrativo-economista, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- personale addetto all'assistenza tutelare nel rapporto di due unità a tempo pieno (uno per ogni turno contrattuale per un totale di due turni contrattuali), ogni quindici ospiti nelle ore

diurne ed anche nei giorni festivi, in possesso di un titolo di studio adeguato alle mansioni svolte; nel caso di un numero di ospiti superiore a 15 il numero degli addetti all'assistenza tutelare dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 15; in presenza di un numero inferiore a 15 deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

○ personale addetto all'assistenza tutelare per la vigilanza notturna: deve essere presente almeno una unità per ogni piano della struttura;

○ un cuoco ed un aiuto cuoco a tempo pieno se la struttura accoglie fino a quaranta ospiti, più un ausiliario in possesso dell'attestato di alimentarista in corso di validità se la struttura accoglie fino ad ottanta ospiti;

○ un addetto alla lavanderia-stireria-guardaroba a tempo pieno ogni cinquanta ospiti; nel caso di un numero di ospiti superiore a 50 il numero degli addetti dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 50; in presenza di un numero inferiore a 50 deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

○ un ausiliario addetto ai servizi generali: una unità a tempo pieno ogni venti utenti; nel caso di un numero di ospiti superiore a 20 il numero degli addetti dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 20; in presenza di un numero inferiore a 20 deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

○ un assistente sociale (anche in convenzione) che sia presente nella struttura non meno di 20 ore mensili per ogni 15 soggetti ospitati, per poter utilmente attuare tutti gli interventi necessari alla tutela dell'ospite presente in struttura; le mansioni previste sono quelle previste dal profilo professionale di riferimento.

Si precisa all'uso che il numero di ore previsto per la figura di assistente sociale non potrà essere in ogni caso inferiore a 8 ore mensili.

○ un animatore socio-culturale (anche in convenzione) che sia presente nella struttura non meno di 3 ore settimanali (due accessi da 1,5 ore ciascuno) per poter utilmente attuare tutti gli interventi necessari alla tutela dell'ospite presente in struttura; le mansioni previste sono quelle previste dal profilo professionale di riferimento.

○ un medico, anche in convenzione, che assicuri la sua presenza non meno di 8 ore mensili al fine di assicurare il controllo sanitario degli ospiti, in stretta sinergia con il medico curante di ciascun ospite ed anche in collaborazione con le altre figure sanitarie, in relazione al Piano di Assistenza Individualizzato di cui al precedente art. 1. Dovrà organizzare un'assistenza medica che offra interventi continui, uniformi e coordinati per assicurare cure di qualità, adeguate ai bisogni di ogni ospite, nel rispetto della libertà, dignità ed integrità della persona umana. Le mansioni previste sono quelle previste dal profilo professionale di riferimento.

○ un infermiere professionale (anche in convenzione) con reperibilità nell'arco delle ventiquattro ore, che assicura la sua presenza non meno di due ore giornaliere per ogni 10 ospiti.

Nel caso di un numero superiore a 10 ospiti, dovrà essere rispettato il rapporto di 1 a 10, in caso di numero inferiore a 10 ospiti resta ferma la presenza in struttura di almeno due ore giornaliere. Le mansioni previste sono quelle previste dal profilo professionale di riferimento.

○ un fisioterapista, anche in convenzione, che nel rispetto del proprio profilo professionale (così come definito nel D.M. 14/03/1994, n. 741 e ss. mm. ii.) ed in collaborazione con il personale sanitario, sia presente nella struttura mediamente almeno due ore giornaliere per ogni 10 ospiti, per poter utilmente attuare tutti gli interventi necessari per consentire agli ospiti il

mantenimento/recupero dello stato funzionale; le mansioni previste sono quelle previste dal profilo professionale di riferimento.

Nel caso di un numero superiore a 10 ospiti, dovrà essere rispettato il rapporto di 1 a 10, in caso di numero inferiore a 10 ospiti resta ferma la presenza in struttura di almeno due ore giornaliere. Le mansioni previste sono quelle previste dal profilo professionale di riferimento.

○ un addetto alla manutenzione ordinaria-operaio. In alternativa, la Casa di riposo potrà avvalersi di ditte esterne specializzate per le singole opere di manutenzione ordinaria;

○ un portinaio-custode-centralinista, allo scopo di monitorare gli ingressi in struttura e gli allontanamenti da essa, sia da parte degli ospiti che dei visitatori. Tale figura può essere sostituita da idonee dotazioni elettroniche all'interno della struttura.

Le case di riposo possono ampliare la dotazione organica minima con altro personale, anche con qualifiche diverse da quelle sopra indicate, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Nelle convenzioni con assistente sociale, infermiere professionale, medico, fisioterapista ed animatore socio-culturale dovrà essere garantita l'applicazione del Contratto Collettivo nazionale di categoria o, nel caso di rapporto libero-professionale, del tariffario professionale previsto per ciascuna figura professionale.

Il Comune di Ragusa potrà richiedere in ogni momento relazione analitica sul lavoro svolto dai professionisti sopradescritti a firma degli stessi.

Tutto il personale addetto alla manipolazione e somministrazione degli alimenti deve essere in possesso dell'attestato di formazione del personale alimentarista.

Art. 7 - Trattamento economico – Relativamente al personale impiegato dalla Casa di riposo con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N.L. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di Ragusa, all'interno della sua attività ispettiva, potrà verificare la corresponsione a regola d'arte di quanto sopra descritto.

Art. 8 - Volontariato – La Casa di riposo può avvalersi della presenza di volontari e/o giovani che prestino servizio civile volontario a supporto dell'attività assistenziale, rispondendo dell'opera da essi prestata, con funzione integrativa e mai sostitutiva rispetto al personale effettivo.

Le prestazioni dei volontari dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. R. 22/86.

Art. 9 - Vigilanza e controllo

Per assicurare alle persone ospiti condizioni di vita adeguate alle esigenze personali, il Comune di Ragusa, attraverso il proprio ufficio tecnico comunale (requisiti strutturali) e il proprio Servizio Sociale Professionale (requisiti organizzativi e funzionali) effettua controlli sul mantenimento dei requisiti e sul rispetto delle modalità di intervento, così come specificati nel superiore articolato.

Tale attività ispettiva dovrà essere ultimata da parte dell'Ufficio Tecnico comunale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; lo stesso Ufficio Tecnico provvederà ad inviare gli esiti dell'attività in tempi congrui al Servizio Sociale Comunale al fine di consentire allo stesso di comunicare gli esiti dell'attività ispettiva al competente Assessorato regionale.

Il Servizio Sociale comunale è tenuto con cadenza annuale a vigilare sul mantenimento del

possesso dei requisiti organizzativi e funzionali di cui ai superiori commi.

Tale attività ispettiva dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno e gli esiti della quale inviati al competente Assessorato regionale.

Art. 10 - Revisione annuale dell'albo regionale

La revisione annuale dell'albo regionale viene effettuata dalla Regione Siciliana anche tramite il Comune.

Nel corso dell'anno, pertanto, l'UTC e il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa, ciascuno per le proprie specifiche competenze, effettuano uno o più controlli senza obbligo di preavviso presso la casa di riposo per verificare il mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché il rispetto della convenzione stipulata ai sensi del presente regolamento.

Qualora nel corso di un'ispezione dovesse essere riscontrata la carenza di uno o più requisiti, l'Ufficio che l'ha rilevata invierà alla Casa di riposo una nota con la quale concederà un termine congruo, non inferiore a quindici giorni, per consentire alla struttura di risolvere la criticità riscontrata.

Qualora la criticità non venga sanata si procederà alla revoca della convenzione e alle conseguenti comunicazioni agli organi competenti.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa inviano agli Uffici regionali competenti le attestazioni di cui agli allegati Modello A e B alla Circolare Regionale Ass.to EE. LL. 14/01/2000, n. 1 comunicando l'esito della ispezione

Art. 11- Tutela della privacy

La Casa di riposo, nell'ambito della gestione del servizio, è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 12 - Interventi del Servizio Sociale Comunale

Nel rispetto ed in attuazione della finalità del presente regolamento, il Servizio Sociale del Comune può effettuare colloqui individuali con gli ospiti della casa di riposo e/o i loro familiari, allo scopo di raccogliere o rilevare difficoltà personali o collettive inerenti a situazioni familiari o a problemi organizzativo-gestionali e valutare la qualità del servizio ricevuto, così come percepita dai fruitori.

L'esito di tale intervento potrà condurre il Servizio Sociale e/o gli stessi ospiti a formulare, ai gestori delle strutture, proposte di miglioramento dei servizi offerti.

Con le stesse finalità il Servizio Sociale può proporre, all'interno delle case di riposo iscritte all'albo regionale, altri percorsi partecipativi (mediazione familiare intergenerazionale, gruppi tra pari, etc)

La Casa di riposo è tenuta a collaborare con il Servizio Sociale Comunale per la realizzazione di tali interventi.

TITOLO II:

Standards organizzativi e funzionali delle Case di riposo iscritte all' Albo Comunale, interventi del Servizio Sociale Comunale a beneficio delle persone anziane ospitate, disposizioni varie

Art. 13 - Modalità di ammissione - L'ammissione di un nuovo ospite verrà effettuata previa apposita richiesta scritta da parte del beneficiario o di chi ne ha la tutela da inoltrare alla struttura in cui ci si intende ricoverare.

Art. 14 - Limite alla capacità ricettiva

Ogni Casa di riposo iscritta all' Albo Comunale potrà ospitare il numero massimo di ospiti previsto nella SCIA presentata *ab initio* così come successivamente ratificato nella Determinazione Dirigenziale di iscrizione all' Albo.

Art. 15 - Condizioni di non autosufficienza

Al fine di determinare il rispetto del limite alla capacità ricettiva di cui al precedente art. 2, sono considerati non autosufficienti quegli ospiti risultanti tali secondo l' indicatore individuato dall' ASP Distretto Sanitario di Ragusa e cioè :

- a) i soggetti invalidi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 509/88 con diritto all'indennità di accompagnamento;

Art. 16 - Interventi del Servizio Sociale Comunale

Il Servizio Sociale del Comune può effettuare colloqui individuali con gli ospiti della casa di riposo e/o i loro familiari, allo scopo di raccogliere o rilevare difficoltà personali o collettive inerenti a situazioni familiari o a problemi organizzativo-gestionali e valutare la qualità del servizio ricevuto, così come percepita dai fruitori.

L'esito di tale intervento potrà condurre il Servizio Sociale e/o gli stessi ospiti a formulare, ai gestori delle strutture, proposte di miglioramento dei servizi offerti.

La Casa di riposo è tenuta a collaborare con il Servizio Sociale Comunale al fine della realizzazione degli interventi sopradescritti.

Art. 17- Requisiti strutturali e sicurezza

Le case di riposo iscritte all' Albo Comunale devono uniformarsi alle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sanità ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) e ss. mm. ii.

Per la definizione dei requisiti strutturali e di sicurezza il presente regolamento rimanda integralmente alle disposizioni di legge.

L' Ufficio Tecnico Comunale è tenuto annualmente a vigilare sul rispetto dei requisiti di cui ai due superiori commi.

In ogni caso l' Ufficio Tecnico Comunale dovrà concludere l' attività di vigilanza sui requisiti di cui ai commi precedenti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 – Obblighi della Casa di riposo

Le Case di riposo iscritte all' Albo Comunale sono tenuti agli obblighi di cui all' art. 5 del presente Regolamento.

Art. 19 - Personale - Per assolvere alle sue funzioni la Casa di riposo iscritta all' Albo Comunale deve assicurare la presenza di personale in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica contrattuale ed adibito di fatto alle corrispondenti mansioni secondo quanto previsto dall' art. 6 del presente Regolamento, tranne che per le seguenti figure professionali per le quali sono previsti standards differenti rispetto al citato art. 6:

○ personale addetto all'assistenza tutelare in possesso di adeguato titolo di studio, nel rapporto di due unità a tempo pieno (uno per ogni turno contrattuale), ogni venti ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti e due unità a tempo pieno (uno per ogni turno contrattuale) ogni dodici ospiti non autosufficienti nelle ore diurne ed anche nei giorni festivi; nel caso di un numero di ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti superiore a 20 il numero degli addetti all' assistenza tutelare dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 20 ; nel caso di un numero di ospiti non autosufficienti superiore a 12 il numero degli addetti all' assistenza tutelare dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 12; in presenza di un numero di ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti inferiore a 20 deve essere comunque assicurata la presenza dell' unità di base del personale indicato, in presenza di un numero di ospiti non autosufficienti inferiore a 12 deve essere comunque assicurata la presenza dell' unità di base del personale indicato.

Qualora siano compresenti in struttura ospiti autosufficienti ed ospiti non autosufficienti, potrà essere rispettato, per la somma complessiva degli ospiti, lo standard relativo agli ospiti non autosufficienti; *per la vigilanza notturna deve essere presente almeno una unità per ogni piano della struttura (si veda art. 6 ndr);*

○ personale addetto ai servizi di cucina: una unità a tempo pieno ogni venti ospiti *(per due turni contrattuali, ndr);* nel caso di ospiti in numero maggiore di 20 dovrà essere rispettato costantemente almeno il rapporto di 1 a 20; in presenza di un numero inferiore a 20 deve essere comunque assicurata la presenza dell' unità di base del personale indicato.

○ Un addetto ai servizi di pulizia, generali e a lavanderia-stireria-guardaroba a tempo pieno ogni venti ospiti; nel caso di un numero di ospiti superiore a 20 il numero degli addetti dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 20; in presenza di un numero inferiore a 20 deve essere comunque assicurata la presenza dell' unità di base del personale indicato.

○ *Un ausiliario addetto ai servizi generali : una unità a tempo pieno ogni venti utenti; nel caso di un numero di ospiti superiore a 20 il numero degli addetti dovrà essere tale da almeno rispettare costantemente il rapporto di 1 a 20; in presenza di un numero inferiore a 20 deve essere comunque assicurata la presenza dell' unità di base del personale indicato (refuso, duplicato del comma precedente, ndr)*

○ per le Case di riposo iscritte all' albo comunale non sono previste le figure professionali del medico e del fisioterapista.

Le case di riposo iscritte all' albo comunale possono ampliare la dotazione organica minima con altro personale, anche con qualifiche diverse da quelle sopra indicate, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Il Comune di Ragusa potrà richiedere in ogni momento relazione analitica sul lavoro svolto dai

professionisti sopradescritti a firma degli stessi.

Tutto il personale addetto alla manipolazione e somministrazione degli alimenti deve essere in possesso dell'attestato di formazione del personale alimentarista.

Le Case di riposo si impegnano a far partecipare i propri operatori ad eventuali corsi di formazione.

Resta inteso che a tale personale va aggiunto quello necessario per utilmente svolgere gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza secondo le normative vigenti in materia tutto incluso e niente escluso.

Art. 20 - Trattamento economico - Al personale impiegato dalla Casa di riposo con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N.L. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Art. 21 - Volontariato – Valgono le norme di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 22 - Vigilanza e controllo

Per assicurare alle persone ospiti condizioni di vita adeguate alle esigenze personali, il Comune di Ragusa effettua controlli sul mantenimento dei requisiti e sul rispetto delle modalità di intervento, sulla gestione del personale e sul rispetto degli standards organizzativi e funzionali.

Art. 23 - Revisione annuale dell'albo comunale

La revisione annuale dell'albo comunale viene effettuata dal Comune di Ragusa così come prevista dall'art. 27 della legge regionale 22/86 e dalla Circolare 17.2.2003.

Nel corso dell'anno, pertanto, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, l'UTC e il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa, ciascuno per le proprie specifiche competenze, effettueranno i controlli senza obbligo di preavviso presso la casa di riposo per verificare il mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

Qualora nel corso di un'ispezione dovesse essere riscontrata la carenza di uno o più requisiti, gli Uffici preposti seguiranno l'iter previsto dalla sopracitata Circolare tutto incluso e niente escluso.

Art. 2- Tutela della privacy

La Casa di riposo, nell'ambito della gestione del servizio, è tenuto a rispettare quanto prescritto dal DPR 679/2016 e ss. mm. ii.

Art. 25- Segnalazione certificata di inizio attività.

Nel caso in cui il gestore di una casa di riposo avvia l'attività attraverso la Segnalazione Certificata di inizio attività inviata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), questo ultimo richiederà al Settore Servizi Sociali, di appurare il rispetto degli standards organizzativi e funzionali, all'Ufficio Tecnico e all'ufficio Ambiente del Comune di appurare il possesso dei requisiti strutturali, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente mentre l'ASP è

competente per i requisiti igienico-sanitari.

In caso di esito positivo della SCIA, la Casa di riposo sarà iscritta, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, a cura del Settore Servizi Sociali, all' Albo Comunale delle Case di riposo, in caso di esito negativo la SCIA sarà rigettata a cura del SUAP con emanazione del relativo competente provvedimento di chiusura delle attività.

La Polizia Municipale del Comune di Ragusa avrà cura di eseguire, secondo i tempi dettati dalla normativa vigente in materia, tale provvedimento di chiusura delle attività.

Nel caso in cui la Casa di Riposo risulta iscritta all'Albo Comunale, il venir meno dei requisiti organizzativo-funzionali ovvero strutturali ovvero igienico-sanitari e ambientali, in seguito ad attività ispettiva degli uffici/enti preposti, determina l'emanazione del provvedimento di cancellazione dall' Albo da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Tale provvedimento verrà comunicato al Responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive che procederà alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e a tutti gli altri uffici interessati.

TITOLO III:

Criteria di ammissione, valutazione e partecipazione ai servizi residenziali di cui al TITOLO I

Art. 26- Istanza di ammissione e valutazione

Per essere ammessi ai Servizi residenziali di cui al TITOLO I con integrazione della retta di ricovero da parte del Comune di Ragusa gli interessati (o chi ne esercita la tutela giuridica) devono presentare istanza su apposito modulo (Allegato A) .

Il Servizio Sociale Comunale valuterà l' istanza tramite colloquio con il richiedente e/o i familiari o chi ne esercita la tutela giuridica, secondo i criteri di cui all' Allegato B, ed esprime il proprio parere in merito all' ammissione o al rigetto dell' istanza, motivandola.

Se non sussistono i requisiti economici per l'ammissione ai servizi, il Servizio Sociale Comunale invia una comunicazione di rigetto.

La valutazione del Servizio Sociale Comunale per l'ammissibilità delle istanze si basa sull'analisi della rete familiare (presenza di figli o di altri parenti di riferimento), l'essere sottoposti ad un istituto giuridico di tutela, la condizione fisica di autosufficienza totale, parziale o nulla, l'età.

Qualora non vi sia la copertura finanziaria sufficiente all' ammissione di tutte le istanze pervenute, il Servizio Sociale Comunale procede alla stesura di una graduatoria, secondo i criteri descritti nell' Allegato B al presente Regolamento. Tale graduatoria può essere aggiornata con cadenza semestrale.

Art. 27- Ammissione

Per le istanze valutate come ammissibili ai sensi del precedente art. 27 del presente regolamento, il Servizio Sociale Comunale predispone il conseguente atto amministrativo e l' ammissione al

beneficio della compartecipazione decorre dal mese successivo a quello in cui l'istanza è stata protocollata, salvo diversa indicazione del Servizio Sociale Comunale, e fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutti i beneficiari del contributo della compartecipazione devono essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità.

Per le istanze ammesse, sull'importo della retta giornaliera di ricovero, il Servizio Sociale Comunale calcola la Quota Utente (di seguito Q.U.) e la Quota Comune (di seguito Q.C.) ai sensi del successivo art. 29 e invia comunicazione all'utente e alla struttura che lo ospita, indicando gli importi determinati nonché le date di concessione e di scadenza del servizio.

La Q.U. viene versata direttamente dall'utente alla struttura che lo ospita, secondo le modalità da questa indicate, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento, mentre la Q.C. viene corrisposta dal Comune di Ragusa alla struttura convenzionata, dietro presentazione di regolare fattura o nota di debito e previa verifica della regolarità amministrativa e della congruità dell'importo.

Oltre alla Q.U. la struttura non può chiedere al beneficiario altre somme a nessun titolo.

Qualora il Servizio Sociale Comunale ravvisi per una istanza il carattere di urgenza, l'Ufficio procede immediatamente all'ammissione, motivandola. Il carattere di urgenza sussiste quando le condizioni di vita, psico-fisiche e socio-economiche del richiedente configurano un rischio serio e reale per la sua salute e/o incolumità, in assenza di qualunque altra e idonea soluzione assistenziale. L'urgenza determinerà un posticipo dell'istruttoria che seguirà l'iter consueto.

Art. 28- Criteri di calcolo della Quota Utente e della Quota Comune. Clausola di salvaguardia. Libero coinvolgimento degli obbligati ex art. 433 del codice civile

Ai fini del calcolo della quota parte a carico dell'utente (Q.U.) e della quota parte a carico del Comune (Q.C.) si individuano vari scaglioni di compartecipazione in base al valore dell'ISEE in corso di validità.

- a) VALORE ISEE < € 1.000 : Q.U. 0%, Q.C. 100%;
- b) VALORE ISEE compreso tra € 1.000,01 e € 3.000,00: Q.U. 25% , Q.C. 75%;
- c) VALORE ISEE compreso tra € 3.000,01 e € 6.000,00: Q.U. 50% , Q.C. 50%;
- d) VALORE ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 9.000,00: Q.U. 75% , Q.C. 25%;
- e) VALORE ISEE compreso tra € 9.000,01 e € 12.000,00: Q.U. 90% , Q.C. 10%;
- d) VALORE ISEE oltre € 12.000,00: Q.U. 100%, Q.C. 0%.

In caso di patrimonio mobiliare, superiore a € 10.000, la Q.U. è aumentata del 10%;

In caso di patrimonio mobiliare, superiore a € 15.000, la Q.U. viene aumentata del 25%, fino al concorrere dell'ammontare massimo (100%)

In caso di patrimonio immobiliare superiore a € 100.000 l'istanza di compartecipazione viene rigettata.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nei criteri di

cui al presente articolo, la persona interessata o chi ne ha la tutela può, presentare apposita istanza al Dirigente del Settore un' per la rideterminazione della Q.U. in modo difforme dai criteri citati. Il Dirigente valuterà l'istanza e con provvedimento motivato in caso di esito positivo, procederà al ricalcolo.

Questo Comune ritiene fondamentale l'applicazione del principio del libero coinvolgimento da parte dei soggetti chiamati a contribuire al sostentamento della persona anziana ricoverata .

Art. 29- Rigetto dell' istanza e ricorso

Qualora il Servizio Sociale Comunale decida per il rigetto dell' istanza, ne darà formale comunicazione all' interessato o chi ne esercita la tutela giuridica, indicandone i motivi.

Contro la decisione adottata l' interessato o chi ne esercita la tutela giuridica può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al Dirigente del Settore.

Entro i successivi quindici giorni il Dirigente del Settore decide in merito, con provvedimento motivato. Nel caso in cui il Dirigente del Settore ritenga opportuno, prima che siano trascorsi i termini, potrà acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove valutazioni tecniche, dandone comunicazione all' interessato, interrompendo i termini del procedimento.

Il provvedimento del Dirigente del Settore sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicato per iscritto all' interessato o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Art. 30- Revoca del beneficio

L' ammissione ai servizi residenziali socio-assistenziali decade:

- a) Per decesso del beneficiario;
- b) A seguito di dimissioni volontarie;
- c) Per il venir meno delle condizioni economiche e/o fisiche e socio-assistenziali che vi hanno dato diritto;
- d) Per ingiustificata assenza del beneficiario dalla struttura che si protragga oltre il quinto giorno o per la fruizione parziale dei servizi residenziali;

L' eventuale revoca viene comunicata per iscritto al beneficiario o a chi ne esercita la tutela giuridica e alla struttura che lo ospita.

Art. 31- Determinazione della retta

L' importo giornaliero della retta di ricovero viene adeguato annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal mese di marzo di ogni anno, e rimane invariato fino al mese di febbraio dell' anno successivo.

L' importo della retta giornaliera dell' accoglienza diurna è fissato al sessanta per cento di quella prevista per il ricovero a tempo pieno, se la permanenza nella struttura comprende due pasti al

giorno. viene fissata al quaranta per cento di quella prevista per il ricovero a tempo pieno se la permanenza nella struttura comprende un solo pasto al giorno.

Qualora, per gravi esigenze di salute o personali adeguatamente motivate, il beneficiario si assenti dalla struttura, la Q.U. e la Q.C. vengono ridotte proporzionalmente all'effettiva permanenza.

Nel caso di assenze diversamente motivate, l' ammissione ai Servizi Residenziali viene sospesa e per i giorni di assenza non viene corrisposta la Q.C. . Il servizio può essere ripristinato, previo parere del Servizio Sociale Professionale, al rientro dell' ospite in struttura.

Art. 32- Tempi di conclusione del procedimento

Il provvedimento di ammissione ai servizi residenziali socio-assistenziali è adottato entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza, previa copertura finanziaria. Qualora non vi sia la necessaria disponibilità finanziaria per l' ammissione, entro il medesimo termine di, il Servizio Sociale Comunale invia al richiedente o a chi ne esercita la tutela giuridica una comunicazione con la quale comunica l' inserimento dell' istanza nella graduatoria.

Art. 33- Obblighi dei beneficiari

Gli utenti ammessi ai servizi residenziali socioassistenziali sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale Comunale, anche per il tramite delle strutture, qualsiasi variazione relativa alla propria situazione economico-patrimoniale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti o l' accertata falsità delle dichiarazioni rese può comportare la revoca del servizio.

Art. 34- Obblighi delle strutture

Le strutture che ospitano utenti ammessi ai Servizi residenziali hanno l' obbligo di comunicare entro tre giorni, al Servizio Sociale Comunale, i seguenti accadimenti che li riguardino:

- a) Decesso;
- b) Ricovero in strutture sanitarie;
- c) Assenze volontarie e rientri o fruizione parziale dei servizi offerti;
- d) Dimissioni volontarie dalla struttura;

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta la decurtazione della Q.C. per un numero di giorni pari al ritardo con cui la comunicazione viene effettuata.

Art. 35- Controlli

Il Servizio Sociale Comunale effettua controlli anche telematici e a campione sulla veridicità delle

dichiarazioni rese ai fini dell' ammissione ai servizi residenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Art. 36- Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall' 1.1.2022.

Per quanto riguarda il possesso degli standards organizzativi e funzionali così come definiti dal presente regolamento sia per le case di riposo iscritte all' albo regionale che per quelle iscritte all' albo comunale, essi saranno operativi entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente regolamento; nelle more saranno operativi i criteri previsti dalle normative regionali vigenti.

Art. 37- Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa e agli atti di indirizzo e programmazione nazionali e regionali in vigore, nonché ad eventuali altri atti del Comune di Ragusa in materia.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Relativamente a quanto non specificato nel presente regolamento, si rimanda in maniera sostanziale alla normativa vigente in materia riguardante l' "oggetto" di cui sopra, tutto incluso e niente escluso, ed in particolare a:

- Legge Regione siciliana n. 87 del 6.5.1981;
- Legge Regione siciliana n.22 del 9.5.1986;
- Regione siciliana, D.P.R. del 28.5.1987;
- Regione siciliana D.P.R. del 29.6.1988;
- Regione siciliana D.P.R. del 4.6.1996 n. 158 – Allegato F;
- Circolare Regione siciliana assessorato enti locali del 14/1/2000 n. 1;
- Circolare Regione siciliana assessorato enti locali del 17 /2/2003 n. 2;
- Legge nazionale 328/2000.

Si rimanda inoltre in maniera sostanziale a tutto quanto statuito dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della privacy.

ALLEGATI

Si allegano come parte integrante e sostanziale:

- 1) Modulo istanza di compartecipazione della retta;
- 2) Criteri di ammissione al beneficio della compartecipazione.

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA**

Il sottoscritt _____ nat_a _____
 il _____ e residente a Ragusa in via _____ n. _____
 tel.(personale) _____ tel.(di un familiare) _____ ai fini del
 ricovero presso _____ di _____

CHIEDE

un contributo mensile ad integrazione del proprio reddito per del pagamento della retta del ricovero in quanto titolare di reddito insufficiente al pagamento della stessa. A tal fine allega:

- Modello obis M dell' anno in corso Cud del richiedente
 Modello ISEE del richiedente Fotocopia documento di riconoscimento

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e SS.MM.II ,consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

che la composizione del proprio nucleo familiare, con il relativo reddito è il seguente:

Cognome Nome	Data di nascita	Grado di Parentela	Reddito

Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi della legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ragusa _____

Firma

Attestazione anamnestica del Medico Curante

GENERALITÀ DEL PAZIENTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Indirizzo _____

1. Eventi morbosi pregressi

2. Patologie in atto

3. Condizioni mentali

- Buone o discrete (costante *lucidità* nel ragionamento)
- Alterate (alterna momenti di *lucidità* a momenti di *non lucidità*)
- Scadute (costante *non lucidità* nel ragionamento)

4. Stato nutrizionale

- Normale
- Eccessivo
- Carente

5. Deficit di vista

- No
- Sì corretto non corretto

6. Deficit di udito

- No
- Si corretto non corretto

7. Capacità di deambulare (anche con riferimento alla conseguente capacità di provvedere all'igiene dell'abitazione, all'igiene personale e alla preparazione pasti)

- Buona o discreta
- Parzialmente ridotta
- Ridotta
- Nulla

8. Incontinenza

- No
- Si urine
- Si feci

9. Eventuali altre annotazioni sullé condizioni di autosufficienza

Ragusa, _____

Il Medico Curante
(timbro e firma)

ALLEGATO 2: CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA COMPARTECIPAZIONE.

Premessa: ogni istanza di ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali viene esaminata dal Servizio Sociale Professionale, che esprime parere in merito alla necessità del ricovero in casa di riposo del richiedente, in quanto soluzione assistenziale che più e meglio di altre risponde alle loro esigenze di cura e tutela e contribuisce al miglioramento della qualità di vita.

Stesura della graduatoria: il Servizio Sociale Professionale redige la graduatoria delle istanze pervenute in base al punteggio che ciascuna di esse avrà ottenuto.

Attribuzione del punteggio: il punteggio complessivo di ciascuna istanza ammissibile sarà calcolato in base ai seguenti fattori:

1) Ammontare del valore ISEE del richiedente e precisamente:

- VALORE ISEE < € 1.000,00: punti 10
- VALORE ISEE compreso tra € 1.000,01 e € 3.000,00: punti 8
- VALORE ISEE compreso tra € 3.000,01 e € 6.000,00: punti 6
- VALORE ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 9.000,00: punti 4
- VALORE ISEE compreso tra € 9.000,01 a € 12.000,00: punti 2
- VALORE ISEE oltre € 12.000,00: punti 0.

2) Situazione familiare e precisamente:

- assenza di parenti fino al 2° grado: fino a punti 10
- senza figli/e o con coniuge non autosufficiente : fino a punti 8
- un/a figlio/a o con coniuge autosufficiente: fino a punti 4
- due o tre figli/e : fino a punti 2
- quattro o più figli: fino a punti 0

3) Particolari aspetti di disagio rilevati dal Servizio Sociale Professionale: fino a 3 punti